

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO (DEHORS) DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19 gennaio 2026 (modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18 maggio 2026)

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 - Disposizioni comuni.....	2
Art. 4 - Durata delle occupazioni.....	3
Art. 5 - Orari.....	3
CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	3
Art. 6 - Modalità e termini per l'occupazione.....	3
Art. 7 - Contenuto della domanda.....	4
Art. 8 - Documentazione a corredo della domanda.....	5
Art. 9 - Istruttoria della domanda e rilascio concessione.....	6
Art. 10 - Obblighi del concessionario.....	6
Art. 11 - Subentro.....	7
Art. 12 - Decadenza.....	8
Art. 13 - Revoca, sospensione e modifica della concessione.....	8
Art. 14 - Occupazione abusiva di suolo pubblico.....	9
Art. 15 - Sanzioni.....	9
CAPO III – DISPOSIZIONI TECNICHE.....	10
Art. 16 - Tipologie di dehors ammissibili.....	10
Art. 17 - Aree soggette a divieto assoluto di occupazione e aree soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato.....	11
Art. 18 - Aree soggette a divieto di estensione della superficie adibita a dehors.....	12
Art. 19 - Progetti speciali di valorizzazione e armonizzazione.....	13
Art. 20 - Criteri e prescrizioni generali per l'occupazione e collocazione dei dehors.....	13
Art. 21 - Criteri e prescrizioni generali per l'allestimento dei dehors.....	16
CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	19
Art. 22 - Norma Transitoria.....	19
Art. 23 - Norme finali e richiamo ad altre norme comunali.....	19

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di spazi, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico per la collocazione di strutture di ristoro all'aperto (c.d. *dehors*) annesse alle attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati ai sensi del Titolo II - capo VI della n. 62 del 23.11.2018 e successive modificazioni ed integrazioni, su tutto il territorio comunale.
2. L'Amministrazione ha la facoltà di concedere a soggetti privati l'utilizzo del suolo pubblico ai fini del ristoro all'aperto laddove questo non leda altri interessi meritevoli di tutela o il rilascio di tali concessioni comprometta l'interesse pubblico alla vivibilità e alla sicurezza dei cittadini o alla sosta e alla circolazione stradale.
3. Con il presente Regolamento vengono individuate le tipologie di occupazioni ammissibili in quanto compatibili con il decoro urbano della città di Firenze e la tutela dell'ambiente, la loro disciplina e localizzazione, determinando i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors e le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla relativa zona urbana.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica all'intero territorio del Comune di Firenze e considerata la complessità del tessuto urbano della città e i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, ai fini del presente Regolamento il territorio è suddiviso in due zone:
 - area o zona omogenea individuata come Nucleo Storico (Zona A), come definita dall'art. 65 delle NTA del Regolamento Urbanistico e dall'Art. 64 del Piano Operativo (Zona A – sottozona A1) coincidente con l'area classificata Patrimonio Mondiale Unesco. In questa zona per la sua rilevanza storica e culturale, nonché per la presenza di un numero rilevante di occupazioni, i dehors devono presentare caratteristiche che definiscano l'aspetto armonico tra le occupazioni stesse ed il contesto urbano circostante sulla base di aree territoriali omogenee, tenuto conto dei profili architettonici, storici ed urbanistici della Città;
 - aree o zone esterne alla Zona Centro storico Unesco (Zona B) – In queste aree sono consentite occupazioni con le stesse caratteristiche tecniche, ma senza limitazione di Tipologia ad esclusione dei casi previsti nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Possono richiedere il rilascio della concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 50 della vigente LRT 62/2018.
3. Possono, altresì, richiedere il rilascio della concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto:
 - i teatri, i cinema e le strutture ricettive di tipo alberghiero, che svolgono attività accessoria di somministrazione ai sensi dell'art. 53 della vigente L.R. 62/2018;
 - i musei di rilevanza regionale riconosciuti ai sensi della L.R.T. 21 del 25/2/2010 e ss.mm.ii. e/o accreditati al Sistema Museale Nazionale ai sensi del D.M. 113 del 21/2/2018, che svolgono attività accessoria di somministrazione ai sensi dell'art. 53 della vigente L.R. 62/2018;
 - i chioschi, di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a, del "Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche" (approvato con Delibera CC n. 55 del 29.12.2020, modificato con Delibera CC n. 25 del 27.06.2022, Delibera CC n. 31 del 31.07.2023 e Delibera CC n. 37 del 22.02.2024), nel caso in cui l'attività di somministrazione sia prevista nell'atto di concessione/autorizzazione e se in possesso dei servizi igienici a disposizione della clientela;
 - le attività artigiane di gelateria e cioccolateria.

4. Il presente regolamento non si applica nel caso di occupazioni concesse dall'Amministrazione comunale per attività legate alla programmazione culturale estiva.

Art. 3 - Disposizioni comuni

1. Nella Zona A l'estensione della superficie complessivamente concessa per occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto non può essere superiore a quella utilizzata al 15 novembre 2025.
2. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, gli esercizi di somministrazione interessati a richiedere la concessione di suolo pubblico per ristoro all'aperto devono disporre - oltre ai locali adibiti alla preparazione - di almeno una sala interna dedicata al servizio di somministrazione della superficie di mq. 20; restano escluse le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto già presenti al 15 novembre 2025.
3. Il massimo di superficie richiedibile da un esercente non può essere superiore al 50% della superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale, ad esclusione dei locali adibiti a magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi così come definiti all'art 47, comma 1, lett. b, della L.R. n. 62/2018 ss.mm.ii.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto già presenti al 15 marzo 2018 che derogavano al limite di cui al comma 3 - restando esclusa ogni possibilità di ampliamento - la superficie concessa non può in ogni caso essere superiore all'intera superficie del locale (compresi locali adibiti a magazzini, depositi, locali di lavorazione cucine uffici e servizi)".
5. Le occupazioni di suolo pubblico di cui sopra sono subordinate al pagamento del canone applicato secondo la disciplina contenuta nel vigente Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.
6. Tutte le occupazioni di suolo pubblico saranno successivamente indicate all'interno del sito del Comune di Firenze con relativa geolocalizzazione.

Art. 4 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni per spazi di ristoro all'aperto di cui al presente Regolamento sono temporanee e coincidenti con i periodi 15.03 – 15.11. e 16.11. –14.03.
2. Dette occupazioni temporanee, se ricorrenti e con le stesse caratteristiche, possono essere richieste e rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di cinque annualità, salva sempre la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificarle, sospenderle o revocarle.
3. Le occupazioni richieste e concesse devono essere utilizzate nell'assetto autorizzato durante tutto il periodo di durata della concessione.

Art. 5 - Orari

1. Nel rispetto dei limiti stabiliti dal vigente Piano di classificazione acustica tutti gli operatori, per l'utilizzo del dehors a partire dalle ore 22:00 e massimo fino alle ore 01:00, dovranno presentare una "valutazione previsionale di impatto acustico", redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 447 del 1995, al fine dell'ottenimento del nulla osta da parte della Direzione Ambiente.

CAPO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 6 - Modalità e termini per l'occupazione

1. I titolari delle attività di somministrazione che intendono realizzare una occupazione di suolo pubblico devono presentare apposita domanda di concessione, secondo le modalità e nei termini del presente Regolamento.
2. L'occupazione può essere negata per motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di leggi o regolamenti, nonché per eventuali prescrizioni, in particolare sotto il profilo del decoro, della vivibilità, della viabilità e della sicurezza urbana.

3. In presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, l'utilizzo delle aree oggetto della concessione delle occupazioni temporanee può essere limitato agli orari stabiliti dall'Amministrazione.
4. Nel caso di esercizio che interessi contemporaneamente più strade e/o incroci il titolare dell'attività di somministrazione potrà richiedere una sola concessione in forma unitaria.

Art. 7 - Contenuto della domanda

1. La domanda, a pena di nullità, dovrà contenere i seguenti elementi e dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
 - a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente e indirizzo PEC valido;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'Ente o Società richiedente, nonché generalità complete di residenza del legale rappresentante e indirizzo PEC valido;
 - c) ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'occupazione;
 - d) superficie destinata alla somministrazione;
 - e) superficie interna dell'esercizio da considerare quale parametro per la determinazione del limite delle occupazioni;
 - f) superficie e consistenza dell'occupazione;
 - g) tipologia dell'occupazione;
 - h) durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - i) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - j) estremi del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - k) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente Regolamento;
 - l) dichiarazione di aver preso visione dell'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - m) dichiarazione di impegnarsi a stipulare, per tutte le tipologie di dehors (A, B, B1, C, D) adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, considerando il Comune terzo, esonerando il Comune medesimo da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta valida per la durata della concessione, anche a copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del dehors (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni etc.), sia in fase di allestimento, che di svolgimento dell'attività commerciale, valida per la durata della concessione (si veda anche successivo art. 10);
 - n) dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico relativo alle concessioni pregresse;
 - o) dichiarazione che la superficie esterna richiesta non è superiore al 50% della superficie destinata alla somministrazione all'interno del locale ad esclusione dei locali adibiti a magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi così come definiti all'art 47, comma 1, lett. b, della L.R. n. 62/2018 ss.mm.ii.;
 - p) dichiarazione, per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto già presenti al 15 marzo 2018, che la superficie esterna richiesta non è superiore all'intera superficie del locale (compresi locali adibiti a magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi);
 - q) dichiarazione relativa all'adeguamento del piano di autocontrollo (HACCP) nell'ambito della notifica igiene degli alimenti per l'utilizzo degli spazi esterni;-
 - r) impegno al rispetto delle norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e di ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di concessione;
 - s) impegno a pagare il canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico CPSP;

- t) indicazione del recapito telefonico e della posta elettronica certificata presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
- u) sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante;
- v) indicazione degli estremi della comunicazione di iscrizione presentata ai fini della tariffa rifiuti, ove prescritta;
- w) la dichiarazione antimafia – sottoscritta con le modalità di cui all’art. 38 D.P.R. 445/2000 – con la quale l’interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione ex art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- x) dichiarazione di essere in regola per quanto riguarda il DURC;
- y) dichiarazione attestante, pena il rifiuto della domanda o la decadenza così come prevista dal successivo art. 12, l’applicazione alla totalità del personale dipendente assunto, da parte del concessionario, del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività di pubblici esercizi.

Al fine di valutare il parametro dell’attinenza, si fa riferimento alla metodologia indicata dall’art. 2, co. 2, lett. a) All. I.01 al D.lgs. 36/2023.

2. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l’individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o del titolo abilitativo all’attività di somministrazione.

Art. 8 - Documentazione a corredo della domanda

1. Alla domanda di concessione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati etc.
 - b) documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle caratteristiche stilistiche-architettoniche del contesto, oltre alla evidenziazione dei punti di ripresa in merito alla cartellonistica stradale orizzontale e verticale esistente;
 - c) planimetrie:
 - i. Stato attuale quotata in dettaglio dello stato dei luoghi
 - ii. Stato di progetto quotata in dettaglio
 - iii. Stato sovrapposto
 - d) prospetti:
 - i. Stato attuale quotata in dettaglio
 - ii. Stato di progetto quotati in dettaglio
 - iii. Stato sovrapposto
 - e) sezioni:
 - i. Sezioni attuali quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei deors aventi profondità superiore a m. 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
 - ii. Sezioni di progetto quotate in dettaglio dello stato dei luoghi con particolare attenzione a quei deors aventi profondità superiore a m. 2,00 dove dovranno essere indicate le pendenze longitudinale e trasversale del profilo stradale
 - iii. Stato sovrapposto
 - f) uno o più rendering e/o esatto foto-inserimento con la specifica del menù esposto se richiesto;
 - g) uno o più prospetti esplicativi dei materiali usati nel progetto;
 - h) relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara il rispetto delle norme del Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all’aperto e l’idoneità statica (per strutture chiuse);

- i) dichiarazione che gli impianti elettrico e di riscaldamento saranno realizzati in base alla normativa vigente;
 - j) valutazione previsionale d'impatto acustico se la domanda viene formulata per l'utilizzo dei dehors dalle ore 22:00 fino alle ore 1:00;
 - k) impegno a presentare la richiesta di autorizzazione paesaggistica qualora l'occupazione ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico per strutture di tipologia D;
 - l) gli elaborati tecnici dovranno essere quotati e redatti in scala minima 1:50, con particolari costruttivi in scala 1:20, con l'indicazione dei colori previsti.
2. Gli elaborati tecnici indicati al precedente comma, devono essere firmati, oltre che dal richiedente, anche da un tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale di appartenenza, che asseveri tra le altre il rispetto della normativa vigente applicabile all'occupazione di suolo pubblico proposta.

Art. 9 - Istruttoria della domanda e rilascio concessione

1. L'esame delle domande pervenute avviene tramite la modalità della Conferenza dei Servizi che provvederà (ai sensi della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo art. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii) all'istruttoria relativa all'esame tecnico di fattibilità delle occupazioni di suolo pubblico al fine di valutare l'impatto dell'occupazione proposta sul territorio comunale, nonché la verifica della compatibilità dell'occupazione con i fini istituzionali dell'ente e la tutela dell'immagine della Città.
2. La Conferenza dei servizi è composta da rappresentanti delle seguenti Direzioni del Comune di Firenze:
 - a) Direzione Attività Economiche e Turismo;
 - b) Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità;
 - c) Direzione Servizi Tecnici;
 - d) Direzione Ambiente;
 - e) Direzione Cultura e Sport;
 - f) Servizio Amministrativo e Quartieri;
 - g) Ufficio del Sindaco quando trattasi di domande che riguardano l'area Unesco (art. 10 del vigente Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico).
3. La Conferenza di Servizi di cui sopra viene integrata da funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato per le richieste di occupazioni rientranti nei casi previsti dal Protocollo di Intesa appositamente sottoscritto.
4. Il Servizio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
5. L'atto di concessione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.
6. L'eventuale diniego della concessione è notificato al richiedente secondo quanto disposto dalla Legge 241/1990, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
7. Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti del canone patrimoniale ex L. 160/2019 o dei tributi locali, non può ottenere il rilascio di concessione se non rimuove la violazione ed estingue i debiti.
8. Alla scadenza della concessione potrà essere presentata una nuova domanda di occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto, che, a struttura e condizioni invariate, non sarà sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

1. Il titolare della concessione è obbligato al rispetto delle seguenti condizioni:
 1. limitare l'occupazione alle aree date in concessione;

2. esporre la concessione rilasciata, completa di planimetria che riporti il numero massimo dei coperti, in modo visibile al pubblico;
3. non utilizzare l'occupazione concessa oltre l'orario stabilito;
4. utilizzare lo spazio concesso con gli arredi specificati nell'atto e per il solo uso concesso, curandone la relativa manutenzione al fine di darne continuamente un aspetto decoroso e compatibile con l'ambiente circostante; solo per i dehors della tipologia A) provvedere a lasciare libero lo spazio esterno quando l'attività di somministrazione è chiusa senza possibilità di impilare tavoli e sedie che dovranno essere riposti all'interno del locale;
5. non arrecare alcun danno al selciato;
6. realizzare l'occupazione in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti, etc. esistenti;
7. prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
8. provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane;
9. osservare scrupolosamente tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti e quelle contenute nel provvedimento di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
10. comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità della concessione, nei casi di subentro di cui al successivo art. 11, comma 1;
11. provvedere al conferimento dei rifiuti secondo le modalità individuate dall'Amministrazione, finalizzate al rispetto del decoro urbano, alla corretta raccolta delle frazioni differenziate e alla riduzione del loro ammontare attraverso la limitazione di materiale usa e getta;
12. rimuovere i manufatti e ripristinare i luoghi entro 30 giorni dalla data di scadenza o cessazione dell'occupazione o dalla notifica del provvedimento definitivo di decadenza/revoca e intimazione alla rimozione (salvo differente termine fissato dall'Amministrazione); in caso di inadempimento entro i termini fissati di cui al precedente periodo, la rimozione e il ripristino dell'area sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in danno del titolare, a valere per i dehors di tipologia B, B1, C, D, attivando le procedure per il recupero del credito previste dalla normativa vigente;
13. versare, entro i termini e con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, il canone dovuto per l'occupazione;
14. adempiere agli obblighi e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
15. comunicare entro trenta giorni all'ufficio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
16. provvedere all'ordinaria pulizia degli spazi in concessione, mantenendo pulito e in buono stato di conservazione ogni elemento posto ovvero aggettante sul suolo pubblico;
17. stipulare, per tutte le tipologie di dehors (A, B, B1, C, D), adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, considerato il Comune terzo, anche a copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del dehors (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni etc.), sia in fase di allestimento, che di svolgimento dell'attività commerciale, valida per la durata della concessione ;
18. ai sensi della regolamentazione comunale vigente, negli esercizi con superficie superiore a 200 mq. dovrà essere assicurata la presenza di spazi attrezzati per il cambio dei bambini (fasciatoi).

Art. 11 - Subentro

1. Nel caso in cui avvenga la variazione di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente, dovrà produrre apposita domanda di subingresso alla Direzione Attività economiche attraverso il portale SUAP. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.

2. Sono vietati, a pena di nullità, la sub-concessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo il caso della variazione della titolarità o della gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo in merito alla corresponsione del canone in caso di subentro di cui al comma 1, si rimanda alla disciplina contenuta nel Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.

Art. 12 - Decadenza

1. La concessione decade nei seguenti casi:
 - a) a seguito della seconda violazione, entro 365 giorni dalla prima, delle norme di legge, dei regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico e dei limiti acustici, delle prescrizioni previste nell'atto di concessione e delle norme del presente regolamento, con esclusione delle disposizioni "Elementi illuminanti, riscaldanti e rinfrescanti", "Porta menù e banco di servizio", "Verde" previste al successivo art. 21; ai fini del provvedimento di decadenza, si fa riferimento all'atto concessorio che viene violato, a prescindere da eventuali variazioni intervenute nella titolarità del medesimo.
 - b) per uso improprio dell'occupazione;
 - c) al venir meno di uno dei presupposti su cui si fonda il titolo concessorio;
 - d) quando, in una qualsiasi delle funzioni collegate all'esercizio dell'attività di somministrazione, venga rilevato dalle Autorità preposte l'utilizzo di forme di lavoro irregolari;
 - e) quando, in una qualsiasi delle funzioni collegate all'esercizio dell'attività di somministrazione, venga rilevato dalle Autorità preposte l'utilizzo di CCNL difformi da quelli indicati dall'art. 7, comma 1, lett. y) del presente regolamento.
2. Il titolare della concessione dichiarata decaduta dovrà procedere, nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.
3. La decadenza non dà diritto al rimborso del canone eventualmente versato, né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo e non esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso.
4. Per le cause di decadenza indicate al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) non potrà essere rilasciata una nuova concessione per gli spazi oggetto del provvedimento di decadenza, per un anno dalla data di decorrenza del medesimo provvedimento.

Art. 13 - Revoca, sospensione e modifica della concessione.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento concessorio è revocato, sospeso o modificato da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. In caso in cui l'occupazione interferisca con l'installazione di ponteggi autorizzati dalla competente Direzione comunale e funzionale ad interventi su immobili prospicienti, o con l'esecuzione di lavori stradali pubblici e/o privati, l'amministrazione provvederà alla sospensione o alla revoca del titolo concessorio emesso ai sensi del presente regolamento.
3. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca, salvo casi di particolare urgenza, sarà preceduto da comunicazione di avvio di procedimento nel rispetto della vigente normativa e dovrà prevedere un termine per l'esecuzione dell'eventuale rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi; in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con rivalsa delle relative spese.
4. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.

5. In caso di sospensione della concessione fino a un massimo di 3 (tre) giorni il titolare non potrà vantare alcun diritto al rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
6. In caso di sospensione dell'esercizio effettivo della somministrazione per un periodo superiore a 3 mesi o in caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo ai titolari della concessione per ristoro all'aperto di liberare il suolo pubblico dall'occupazione entro 7 giorni dalla sospensione o cessazione della propria attività dandone adeguata comunicazione all'ufficio competente. In caso contrario l'Amministrazione potrà procedere alla liberazione del suolo pubblico in danno del concessionario.
7. Le modifiche richieste dal concessionario che interessano le concessioni attive, comprese la variazione di superficie, la modifica di arredi e attrezzature, sono soggette ad apposita istanza da presentarsi tramite portale telematico ed esaminate in sede di conferenza dei servizi.

Art. 14 - Occupazione abusiva di suolo pubblico

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 94 del 15.07.2009 *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica* e dal *Regolamento Norme per la civile convivenza in città - Polizia Urbana* approvato con Delibera CC n. 69 del 24.07.2008 sono considerate abusive:
 - a. l'occupazione realizzata senza rilascio dell'atto di concessione;
 - b. le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi;
 - c. l'occupazione difforme rispetto a quanto prescritto nell'atto di concessione, con riferimento allo spazio autorizzato.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta concessione in ogni caso sono punite con le sanzioni previste dal successivo articolo 15.
3. Le sopra citate occupazioni devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura del titolare dell'attività.
4. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimessa in pristino, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente con applicazione di sigilli e conseguente rimozione della struttura con rivalsa delle relative spese, secondo le procedure previste nel vigente Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la civile convivenza in città.

Art. 15 - Sanzioni

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e quanto già disposto dagli artt. 12 e 13, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in combinato disposto con l'art. 16 della legge n. 689/1981, per qualunque violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 500,00 euro; la violazione di cui all'art. 14 è da considerarsi di particolare gravità e comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo edittale stabilito dalle norme di riferimento.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto abusiva, di cui al precedente art. 14, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada approvato con D.lgs. n. 285 del 20 aprile 1992 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.
3. In caso di recidiva nella occupazione abusiva di suolo pubblico si procederà, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77, previa diffida, con l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività per tre giorni.
4. Per le violazioni inerenti al mancato pagamento del Canone Unico Patrimoniale e relative penalità si fa espresso rinvio al Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico che ne disciplina la previsione.

CAPO III – DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 16 - Tipologie di dehors ammissibili

1. Le Tipologie di occupazioni ammesse sono:

Tipologia A:

- occupazione di suolo pubblico senza pedana con tavoli e sedie direttamente sul selciato;
- delimitazione indicata ai quattro angoli da apposite placche di ottonato biondo di forma circolare con diametro pari ad 8 cm., a prova di inciampo, con ancoraggio al suolo sul giunto e non sulla pietra;
- possibilità di installazione di ombrelloni di piccole dimensioni, salvo, in via generale, in spazi porticati e aree poste nel cono visivo dei principali monumenti.

Tipologia B:

- occupazione di suolo pubblico con installazione di pedana e ringhiera di protezione su tre lati;
- possibilità di installazione di ombrelloni, salvo, in via generale, aree poste nel cono visivo dei principali monumenti o aree in prossimità di incroci ove gli ombrelloni possano creare ingombro visivo alla segnaletica stradale, in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate ove l'occupazione potrebbe occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

Tipologia B.1:

- occupazione di suolo pubblico con installazione di pedana e ringhiera di protezione su tre lati;
- solo nel periodo invernale sarà possibile installare pannellature aggiuntive, con struttura autoportante, in vetro o plexiglass (o materiale similare) che alzino i bordi della ringhiera fino ad un'altezza massima di m. 1.80 dal piano della pedana (salvo, in via generale, aree poste nel cono visivo dei principali monumenti o aree in prossimità di incroci ove le pannellature possano creare ingombro visivo per la viabilità e alla segnaletica di viabilità);
- possibilità di installazione di ombrelloni, salvo, in via generale, aree poste nel cono visivo dei principali monumenti o aree in prossimità di incroci ove gli ombrelloni possano creare ingombro visivo alla segnaletica stradale, in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate ove l'occupazione potrebbe occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

Tipologia C:

- occupazione di suolo pubblico con installazione di manufatto dotato di pedana, ringhiera su tre lati e di copertura fissa o removibile;
- solo nel periodo invernale sarà possibile installare pannellature aggiuntive in vetro o plexiglass (o materiale similare) che portino alla chiusura del dehors massimo su 3 lati (totalmente aperto il lato di accesso allo spazio e quello lato marciapiede e ingresso dell'attività, se diverso), escluso strutture in prossimità di strisce pedonali, passi carrabili, incroci ove le chiusure possano creare ingombro visivo alla segnaletica stradale, in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate ove l'occupazione potrebbe occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

Tipologia D:

- occupazione di suolo pubblico con installazione di struttura chiusa anche su tutti i lati e copertura fissa o removibile, escluso strutture in prossimità di strisce pedonali, passi carrabili e incroci ove le chiusure possano creare ingombro visivo alla segnaletica stradale, in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate ove l'occupazione potrebbe occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

2. I dehors dovranno essere realizzati in conformità alla normativa in materia di somministrazione alimenti e bevande nei pubblici esercizi.

3. In relazione a talune vie e piazze specificamente individuate, saranno invece ammissibili solo le tipologie di dehors individuate nel Protocollo sottoscritto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato, di cui alla Delibera di Giunta n. 431 del 5 novembre 2025 (allegato 1 al presente Regolamento).
- 4.—Nell’ambito dell’area Unesco (Zona A) per le occupazioni relative ad alcune Piazze di particolare rilievo artistico-architettonico - Piazza della Repubblica, Piazza della Signoria, Piazza Pitti e Piazza Santa Maria Novella - i progetti di allestimento proposti dovranno seguire le specifiche indicazioni di cui alle schede tecniche concordate a seguito del Protocollo di Intesa tra Comune e Soprintendenza di cui al precedente comma.
5. Non è consentito installare i manufatti temporanei in aderenza a edifici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
6. Esternamente alla Zona A sono ammissibili tutte le tipologie di dehors fatta eccezione per le strade indicate nell’allegato 1 al presente regolamento.
7. Per i dehors di tipologia D, qualora l’occupazione ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione paesaggistica.

Art. 17 - Aree soggette a divieto assoluto di occupazione e aree soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato.

1. Nelle strade e piazze di seguito riportate, data la loro natura o il particolare pregio in termini storico – artistici non è ammissibile alcuna occupazione di suolo pubblico per il ristoro all’aperto:

Borgo degli Albizi – dal n. 26/r (lato sinistro) al n. 40/r (lato destro)
 Borgo Santa Croce
 Borgo Stella
 Borgo Tegolaio
 Calimala
 Piazza degli Antinori
 Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici
 Piazza de’ Frescobaldi
 Piazza de’ Rucellai
 Piazza del Limbo
 Piazzale degli Uffizi
 Piazza San Remigio
 Piazza di Santa Maria Nuova
 Piazza Santa Trinita
 Ponte Vecchio
 Por Santa Maria
 Sdrucchiolo dei Pitti
 Via dell’Agnolo (da viale Giovine Italia a Borgo Allegri)
 Via dell’Anguillara (da Piazza San Firenze all’incrocio con Via dei Bentaccordi)
 Via Barbadori
 Via dei Calzaiuoli
 Via del Campuccio
 Via delle Caldaie
 Via Cesare Battisti
 Via del Corno
 Corso
 Via Bartolini
 Via Dante Alighieri

Via degli Alfani (dall'incrocio con Via Ricasoli all'incrocio con Via de' Servi)
 Via dei Canacci
 Via dei Federighi
 Via Fiesolana
 Via de' Guicciardini
 Via dei Georgofili
 Via del Leone
 Via dell'Albero
 Via della Chiesa
 Via della Spada
 Via di Camaldoli
 Via Lambertesca
 Via Maffia
 Via Maggio
 Via Panzani
 Via dei Pepi
 Via del Presto di San Martino
 Via dei Preti
 Via del Proconsolo
 Via Ricasoli (da P.zza San Marco all'incrocio con P.zza delle Belle Arti compresa)
 Via Roma
 Via Romana
 Via Rondinelli
 Via Rosina
 Via San Giovanni
 Via Santa Maria
 Via di Santo Spirito
 Via degli Speciali
 Via degli Strozzi
 Via Taddea
 Via della Vigna Nuova
 Via della Vigna Vecchia (da via dell'Acqua al civico 6r).

2. Per le occupazioni di suolo pubblico nelle piazze, vie e luoghi della città indicati nell'elenco di cui all'allegato n.1 al presente regolamento, potranno essere rilasciate concessioni esclusivamente per le Tipologie ammesse e le relative richieste dovranno essere autorizzate con parere da parte della competente Soprintendenza ai sensi degli art. 21 e 106, comma 2-bis, del D.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.
3. Per le strade e Piazze non incluse nell'allegato 1 di cui la precedente comma, e fermo restando il divieto di cui al comma 1, gli interventi che possiedono i requisiti previsti dal presente regolamento si intendono autorizzati dalla Soprintendenza senza necessità di specifico parere della stessa. Nella concessione si darà atto dell'accordo di semplificazione previsto nel Protocollo d'Intesa con la Soprintendenza.

Art. 18 - Aree soggette a divieto di estensione della superficie adibita a dehors.

1. Nelle seguenti strade e piazze è vietata l'estensione della superficie complessiva già concessa per occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto all'entrata in vigore del presente Regolamento:

Borgo La Croce
 Borgo San Lorenzo
 Borgo SS. Apostoli
 Borgo San Jacopo
 Largo Bargellini

Piazza Salvemini
Piazza San Felice
Piazza Santa Felicità
Piazza Sant' Ambrogio
Via dei Cerchi
Via dei Neri
Via dei Renai
Via dei Serragli
Via dei Tavolini
Via Ginori
Via Palmieri
Via San Giuseppe
Via Sant' Agostino
Via Tosinghi
Via Vecchietti

Art. 19 - Progetti speciali di valorizzazione e armonizzazione.

1. Sono ammessi progetti speciali di valorizzazione e armonizzazione, con esclusione delle aree di cui all'art 17, comma 1, proposti direttamente dall'amministrazione Comunale o su istanza di parte, che saranno oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Comunale, per la definizione di particolari modalità di occupazione (anche in deroga alle regole ordinarie) in specifici luoghi della città quali:
 - strade e piazze di particolare pregio, per la presenza di immobili o manufatti storico-artistici, che richiedano la predisposizione di progetti unitari di armonizzazione che siano in grado di individuare specifiche modalità per l'eventuale inserimento dei dehors nel particolare contesto;
 - strade e piazze secondarie che necessitano di interventi di riqualificazione, valorizzazione e sorveglianza.
2. I progetti presentati su istanza di parte dovranno essere sottoscritti da non meno del 65% degli operatori aventi titolo a richiedere l'occupazione di suolo pubblico per ristoro all'aperto nella strada o piazza interessata.

Art. 20 - Criteri e prescrizioni generali per l'occupazione e collocazione dei dehors

1. Ferme restando le norme della sicurezza stradale e quanto prescritto dal P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano), in particolare con riferimento alle disposizioni dettate per le occupazioni nelle strade classificate come interquartiere e complementari, di seguito i criteri e le prescrizioni di collocazione dei dehors:
 - A. Dimensione delle occupazioni
 1. Le occupazioni devono essere direttamente antistanti il tratto di facciata corrispondente alla superficie di somministrazione (senza attraversamenti) ad esclusione dei locali adibiti a magazzini, depositi, locali di lavorazione cucine uffici e servizi così come definiti all'art 47, comma 1, lett. b della L.R. n. 62/2018 ss.mm.ii. Dette occupazioni sono concedibili esclusivamente a chi è titolare di locali interni posti a piano terra.
 2. I dehors potranno avere:
 - a. lunghezza minima pari a m. 2 e massima fino a m. 12,00.
 - b. profondità minima pari a m. 0,60 per occupazioni di tipologia A e per le altre tipologie profondità minima pari a m. 1,00. La profondità massima sarà determinata in relazione alla tipologia di area occupata (marciapiede, area pedonale, area carrabile) di cui punti seguenti;
 3. Per le attività artigiane di gelateria e cioccolateria individuate all'art. 2 comma 3, punto 4, del presente regolamento, è ammessa un'occupazione massima di mq. 12,00. Per i commercianti su area

pubblica operanti in strutture fisse autorizzate come chioschi, individuati all'art. 2, comma 3, punto 3, è ammessa un'occupazione massima di mq. 40.

4. Fermo restando quanto specificato ai seguenti punti del presente articolo, le occupazioni e i relativi manufatti non possono essere collocati in corrispondenza di:
 - a. i passi carrabili;
 - b. i passaggi e/o attraversamenti pedonali;
 - c. le corsie riservate ai mezzi pubblici;
 - d. gli spazi di fermata dei mezzi pubblici;
 - e. gli stalli, i raccordi, le rampe, i corridoi e le corsie di transito riservati ai soggetti diversamente abili;
 - f. gli spazi riservati ai veicoli in servizio pubblico di piazza;
 - g. le uscite di sicurezza o le vie di fuga;
 - h. gli spazi riservati ai cassonetti per i rifiuti;
 - i. gli spazi riservati con apposita segnaletica ai servizi di emergenza o igiene pubblica;
 - j. le aree dove sono posizionate le porte telematiche;
 - k. gli spazi e aree con divieto di sosta;
 - l. le piste o corsie ciclabili;
 - m. gli impianti semaforici.

5. I manufatti non devono, altresì occultare:
 - a. la segnaletica stradale, verticale e orizzontale, quest'ultima se non espressamente autorizzata;
 - b. le luci segnaletiche e/o semafori;
 - c. i varchi di entrata/uscita di uffici pubblici, scuole, ospedali, condomini, caserme, teatri, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, siti museali, monumenti, parchi, stazioni ferroviarie ed ogni altro sito di interesse pubblico

B. Distanze

1. Per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto poste in aderenza ai fabbricati e per quelle di tipologia B, B1, C e D posizionate sui marciapiedi o su aree pedonali prive di marciapiedi a meno di m. 3,00 dai fabbricati è necessario produrre il consenso del Condominio, mediante la presentazione di verbale dell'assemblea condominiale o dei singoli condòmini/proprietari in mancanza di un amministratore. Dovrà essere prodotto altresì il consenso della proprietà anche in caso di occupazioni su area privata ad uso pubblico.
2. La distanza minima tra il limite laterale dell'occupazione e l'apertura più vicina (intesa come ingresso a civile abitazione, finestre, altre attività commerciali etc.), compresi i passi carrabili e gli attraversamenti pedonali, deve essere pari a m. 0,75.
3. Le occupazioni devono mantenere una distanza dagli elementi di arredo pubblico di almeno m. 1,50.
4. Le occupazioni devono mantenere una distanza da porte telematiche, cassonetti, isole ecologiche di almeno m. 1,50.
5. La distanza minima dai manufatti stradali (paletti artistici, para pedonali, dissuasori e rastrelliere, cartellonistica stradale etc.) e dai fusti arborei deve essere pari a m. 0,50; non devono essere realizzate strutture interrato di qualsiasi natura entro una distanza di almeno 4 m. dal fusto stesso;
6. Le occupazioni devono mantenere una distanza da altre occupazioni contigue pari almeno a m. 1,50, o porsi in aderenza, garantendo un varco di almeno m. 1,5 ogni m. 24,00 di occupazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

C. Distanze dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili

1. I dehors devono essere posizionati ad una distanza minima di m. 0,75 dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili.

2. I dehors di tipologia B1, C e D, posizionati ad una distanza compresa tra m. 0,76 e m 5,00 dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili dovranno mantenere una fascia di rispetto tra il dehors e la corsia di marcia, con arretramento dell'occupazione rispetto all'allineamento delle soste, di m. 1,00.
3. I dehors di tipologia B1, C e D, posizionati ad una distanza compresa tra m. 5,01 e m. 10,00 dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili dovranno mantenere una fascia di rispetto tra il dehors e la corsia di marcia, con arretramento dell'occupazione rispetto all'allineamento delle soste, di m. 0,5.
4. Per i dehors posizionati ad una distanza superiore ai m. 10,00 dagli attraversamenti pedonali e dai passi carrabili non è prevista nessuna fascia di rispetto.
5. La fascia, qualora esistente, dovrà essere delimitata da una striscia continua bianca sul perimetro e da una campitura con tratteggio inclinato a 45°.
6. In sede di Conferenza di Servizi potranno essere valutate in base alle caratteristiche della sede stradale e alla tipologia dei dehors richiesti deroghe alle fasce di rispetto sopra indicate, al fine di garantire la visibilità reciproca tra i diversi utenti della strada.

D. Occupazioni su marciapiede

1. In ottemperanza all'art. 20 del Nuovo Codice della Strada e alla normativa in materia di barriere architettoniche, nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui al presente regolamento, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di m. 2,00.
2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, potrà essere autorizzata l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni dell'art. 20 del Nuovo Codice della strada, di cui al comma precedente, a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, comunque non inferiore a m. 1,50.
3. Non sono consentite occupazioni su marciapiedi in corrispondenza degli spazi riservati alla salita e discesa dai mezzi di trasporto pubblico locale e a quelli in corrispondenza delle aree di attesa e sbarco degli attraversamenti pedonali.

E. Occupazione Aree pedonali

1. Le occupazioni devono collocarsi a ridosso dell'edificio in caso di assenza di marciapiede, in caso di presenza di marciapiede in aderenza allo stesso.
2. Nelle piazze e slarghi pedonali la profondità massima della occupazione potrà essere pari a m. 12,00 compatibilmente con l'ampiezza della piazza o dello slargo garantendo comunque m. 3,50 di carreggiata libera per consentire il transito dei mezzi di soccorso.
3. Nelle strade pedonali prive di marciapiedi la profondità massima dell'occupazione posta a ridosso dell'edificio, sarà pari a m. 3,00 e in caso di presenza di marciapiede la profondità massima dell'occupazione potrà essere di m. 2,00. salvo mantenimento per entrambi i casi di m. 3,50 di carreggiata libera per consentire il transito dei mezzi di soccorso e dimostrare ove necessario il raggio di svolta pari a m. 13.00 come previsto dall'art. 2 dell'Allegato al D.M. 16 maggio 1987 n. 246.
4. Ove possibile nelle strade e piazze pedonali prive di marciapiedi, l'occupazione potrà essere posta alla distanza di 3 m. dal fabbricato senza richiedere consenso del condomino mantenendo comunque m. 3,50 di carreggiata libera per consentire il transito dei mezzi di soccorso dimostrando anche in questo caso se necessario il raggio di svolta pari a m. 13.00 come previsto dall'art. 2 dell'Allegato al D.M. 16 maggio 1987 n. 246.

F. Occupazioni Aree carrabili in genere

1. Non è consentito installare occupazioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta.
2. L'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.
3. Sono valutabili quelle occupazioni che vanno ad occupare zone destinate a parcheggio con esclusione di quelle riservate a particolari categorie, come previste dal Codice della strada, che variano quindi in profondità in relazione alla disposizione degli stalli.
4. Non sono consentite occupazioni a cavallo del marciapiede.
5. le occupazioni devono lasciare libera una corsia carrabile, anche in presenza di senso unico di marcia, per i mezzi di servizio e soccorso maggiore o uguale a m. 3,50.

G. Occupazioni Portici e percorsi pedonali coperti

1. Nei portici ed in generale nei percorsi pedonali coperti non sono ammessi elementi ombreggianti e sollevanti.
2. La profondità massima consentita è uguale alla metà della profondità (luce netta) del portico, lasciando comunque sempre un passaggio pedonale utile minimo di m. 2.

H. Manutenzione – Sicurezza - Accessibilità

1. I manufatti collocati sull'area occupata devono essere tenuti in perfette condizioni di manutenzione in modo da garantire un ottimo risultato estetico e la sicurezza e l'incolumità delle persone rimanendo l'esercente responsabile per eventuali danni a cose e persone.
2. In caso di esposizione al traffico veicolare i manufatti devono essere dotati di banda adesiva catarifrangente di colore giallo; se installati sulla carreggiata stradale occorre provvedere al tracciamento a terra, ove non presente, di idonea segnaletica orizzontale di margine o di ostacolo. Nelle aree pedonali i manufatti dovranno a richiesta essere dotati di apposita segnaletica per il rispetto delle norme di sicurezza.
3. I manufatti devono essere costruiti nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.
4. I chiusini, le botole, le griglie per il deflusso delle acque meteoriche e le griglie di aerazione, gli accessi alle utenze situati su suolo pubblico o sui muri degli edifici devono essere lasciati in condizione da garantire la completa agibilità e ispezionabilità da parte del personale addetto alla manutenzione.
5. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionate etc., tali da costituire fonte di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili e, come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. I manufatti dovranno essere, dunque, sagomati o arrotondati per limitare al massimo i danni da impatto.
6. I dehors di tipologia B, B.1, C e D dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità ai soggetti diversamente abili; ciascun dehors dovrà essere accessibile dall'esterno ed essere dotato, se necessario, di idonea rampa di accesso realizzata con materiale antiscivolo per il superamento delle barriere architettoniche, da collocarsi esclusivamente all'interno dell'area di occupazione di suolo pubblico oggetto di concessione ed entro il perimetro della pedana di pavimentazione, garantendo uno spazio adeguato di manovra.

Art. 21 - Criteri e prescrizioni generali per l'allestimento dei dehors

1. La progettazione dell'occupazione deve attenersi a principi di semplicità delle linee, armonizzazione con il contesto architettonico e totale uniformità (sia nelle forme che nei colori) con eventuali occupazioni già presenti nelle vicinanze (da intendersi sia nella medesima strada che nella medesima area caratterizzata da profili architettonici simili).
2. Il progetto del manufatto dovrà garantire il rispetto della quinta scenica urbana nella quale si inserisce, salvaguardandone i principali con visuali e relativi assi visivi dalla via/piazza verso i principali

monumenti e/o edifici limitrofi vincolati. La rispondenza del progetto a tale requisito dovrà essere attestata e dimostrata attraverso adeguato foto inserimento nella documentazione a corredo della domanda di occupazione di suolo pubblico.

3. Materiali e colori per la realizzazione dei dehors sono meglio specificate nell'allegato n. 2 al presente regolamento, ad esclusione delle Piazze di cui al precedente art. 16, comma 5 e salvo diverse prescrizioni dettate dalla Soprintendenza in Conferenza dei Servizi.
4. Qualunque occupazione con pedana deve essere recintata, al fine di mettere in sicurezza i fruitori e i passanti.
5. Laddove si rientri nei casi *ex lege* previsti in cui sia necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica rispetto alla realizzazione delle occupazioni disciplinate dal presente regolamento in aree soggette a vincoli paesaggistici, il rilascio del provvedimento concessorio per le occupazioni di tipologia D è subordinato al parere delle competenti strutture comunali e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e la provincia di Prato.
6. Il progetto di occupazione dovrà tenere conto dei criteri e prescrizioni di seguito riportate:

Coperture e ombrelloni

- Le coperture stabili, ove previste, devono essere a scomparsa dietro la struttura portante, con la pendenza necessaria a consentire lo smaltimento delle acque meteoriche.
- Le modalità di ancoraggio ammesse sulle pavimentazioni in pietra sono il fissaggio di perni nei giunti delle bozze o l'appoggio diretto al suolo.
- Gli ombrelloni, preferibilmente a palo centrale, dovranno rispettare la tonalità dei dehors posti nelle vicinanze e comunque nel rispetto delle tonalità e materiali specificate nell'allegato n. 2.
- Gli elementi devono inoltre rispettare specifiche condizioni di sicurezza non impedendo in alcun modo la visibilità del traffico veicolare; in particolare, in prossimità di incroci semaforizzati e/o in presenza di segnaletica stradale verticale, tali strutture non dovranno ostruire una perfetta visione delle lanterne semaforiche e dei cartelli.
- Gli elementi devono rispettare un corretto/adeguato dimensionamento, in particolar modo nel caso di occupazioni in adiacenza agli edifici, rispettando le finestrature esistenti e non costituire ostacolo visivo di altezza tale da pregiudicare vedute/affacci/balconi o in presenza di alberature, che vanno tutelate evitando che le strutture ostacolino lo sviluppo delle fronde o producano danneggiamenti a rami bassi.
- Non saranno concesse coperture di nessun tipo in occupazioni con profondità inferiore a m. 1,50.
- Tutte le coperture ammesse dovranno rispettare l'altezza minima di m. 2,10.

Delimitazioni verticali e ringhiere

- Le delimitazioni verticali devono essere trasparenti e realizzate in vetro, plexiglass o materiali similari (mai in materiale plastico non rigido), nonché immediatamente sostituite in caso di rottura restando esclusa l'apposizione di tende o schermature.
- Le ringhiere dei nuovi manufatti relativi alla tipologia B, B1 e C dovranno avere un'altezza di m. 1,00 dal piano di calpestio interno (ai sensi della normativa in materia di sicurezza - DM 14 giugno 1989, n. 236).

Elementi illuminanti, riscaldanti e rinfrescanti

- Sono considerati elementi di arredo accessori ai dehors esclusivamente i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento e per il raffrescamento.
- Tali elementi dovranno essere collocati all'interno della superficie data in concessione nel rispetto dei limiti di cui alla vigente normativa igienico-sanitaria e ove previsto dalla normativa in materia di sicurezza antincendio.

- Gli elementi illuminanti dovranno avere dimensione massima pari a cm. 14x5x5, agganciati ai bracci degli ombrelloni o incassati nella struttura (ove presente) e dotati di piccoli faretti led orientabili con ottica arretrata. Il fascio di luce, ristretto, deve essere rivolto sempre verso il basso. Si dovranno prediligere luci calde, nella tonalità del giallo evitando l'uso di luci colorate.
- Gli apparecchi dovranno essere a basso consumo energetico ed alta efficienza e che non comportino inquinamento luminoso non necessario.
- La posa di impianti di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
- Gli elementi riscaldanti, dotati di certificazione attestante l'uso da esterno, devono essere preferibilmente a raggi infrarossi ad onde medie, collocati sotto la copertura o incassati nella struttura (ove presente) e comunque in modo da non risultare visibili dall'esterno, schermati con apposito vetro termico e rivolti verso il pavimento.
- È consentito l'uso di impianti riscaldanti a fiamma solo se ancorati alla pedana, nel rispetto dell'art. 71 comma 4, D.lgs. 81/2008 e di tutta la normativa sulla sicurezza vigenti.
- Con riguardo alla posa ed utilizzo di impianti elettrici e di riscaldamento, i concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche e alle previste connesse certificazioni obbligatorie comprovanti l'idoneità e la conformità di tali elementi rispetto alle previsioni della vigente normativa di settore.
- Gli elementi rinfrescanti ammissibili sono impianti di nebulizzazione e ventilatori.
- Nei dehors di tipologia B, B.1, C, D dovrà essere richiesta la concessione di sottosuolo per l'installazione di passacavi per impianti elettrici all'interno del dehors, espressamente certificati da tecnici abilitati.
- Per i dehors di tipologia A causa dell'assenza di qualunque forma di pedana o supporto stabile, è consentita l'installazione di elementi illuminanti, riscaldanti e refrigeranti esclusivamente a batteria ricaricabile non essendo autorizzabile il passaggio aereo o a terra di alcun impianto elettrico.

Porta menù e banco di servizio

- È ammesso il posizionamento di un unico porta menù privo di illustrazioni di dimensioni massime non superiori a cm 40x50 e abbia altezza massima di 140 cm. da terra (40 cm. sopra il profilo della ringhiera). È ammesso un unico banco di servizio all'interno del dehors, ad esclusione della tipologia A, purché di altezza massima uguale a quella della ringhiera.
- Il posizionamento, le modalità di inserimento e/o l'eventuale supporto dovranno essere oggetto di esame in sede di Conferenza di Servizi, sulla base di elaborati grafici e relazione a corredo della richiesta di autorizzazione complessiva.

Verde

- Possono essere installate fioriere e piante a terra, adeguatamente piantumate con la messa a dimora di specie erbacee perenni e/o fioriture stagionali da rinnovarsi in base alla stagione (è consigliato utilizzo di specie vegetali arbustive o erbacee di comprovata resistenza in ambiente urbano) correttamente e costantemente curate e mantenute pulite e in condizioni di sicurezza.
- Tali installazioni sono ammissibili ove non costituiscano impedimento alla visibilità della segnaletica stradale o non siano in prossimità di strisce pedonali e uscite di veicoli da passi carrabili.

Diffusione sonora

- Non è consentita diffusione di musica sia dal vivo che riprodotta negli spazi oggetto di concessione ad eccezione dei locali già muniti di specifica autorizzazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Pubblicità

- È vietato riportare su tutti gli elementi costituenti l'occupazione marchi e messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo escluso il nome e logo dell'esercizio.

CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norma Transitoria

1. Tutte le concessioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono efficacia fino al rilascio o al diniego di nuova concessione, ai sensi del presente regolamento, a condizione che l'istanza di rilascio sia presentata entro il **31 agosto 2026**.
2. La mancata presentazione dell'istanza di adeguamento dell'occupazione alle disposizioni del presente regolamento entro il termine indicato comporta la decadenza della concessione.

Art. 23 - Norme finali e richiamo ad altre norme comunali

1. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina di cui al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni legislative nazionali e regionali nonché alle diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti.

Strade, Piazze e Luoghi che necessitano di autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e di Prato e tipologie di Dehors ammessi

ELENCO LUOGHI	TIPOLOGIE AMMESSE
Largo Bargellini	A B
Lungarno Acciaiuoli	A
Lungarno Corsini	A B
Lungarno Guicciardini	A B
Lungarno Torrigiani	A B
Lungarni dal Ponte alle Grazie al Ponte San Niccolò	A B
Piazza Bambine e Bambini di Beslan	A
Piazza Beccaria	A B B.1 C D
Piazza Brunelleschi	A B B.1
Piazza Carlo Goldoni	A
Piazza Cestello	A B B.1
Piazza de' Mozzi	A B
Piazza de' Rossi	A B
Piazza dei Giudici	A B
Piazza dei Maccheroni	A B
Piazza dei Nerli	A B B.1
Piazza del Carmine	A B
Piazza del Duomo	A
Piazza del Grano	A
Piazza del Tiratoio	A B B.1 C
Piazza della Libertà (portici)	A
Piazza della Passera	A
Piazza dell'Unità d'Italia	A B B.1
Piazza di San Giovanni	A
Piazza d'Ognissanti	A B B.1
Piazza Ghiberti	A B B.1 C
Piazza Indipendenza	A B B.1 C
Piazza Madonna degli Aldobrandini	A
Piazza Massimo d'Azeglio	A B B.1
Piazza Mentana	A B B.1
Piazza Poggi e Viale Giuseppe Poggi	A B B.1
Piazza S. Spirito	A
Piazza San Felice	A B
Piazza San Firenze	A B
Piazza San Lorenzo	A
Piazza San Marco	A B B.1 C
Piazza Santa Croce	A B

Piazza Santa Felicità	A
Piazza Santa Maria Soprarno	A
Piazza Savonarola	A B B.1 C
Piazza Scarlatti	A B B.1
Piazza SS. Annunziata	A
Piazza Strozzi	A B B.1 C D
Piazza Torquato Tasso	A B B.1
Piazza di Verzaia	A B B.1
Piazza Vittorio Veneto	A B B.1
Piazzale Donatello	A B B.1 C
Piazzale Michelangiolo e terrazze	A B B.1
Via Brunelleschi	A B B.1
Via Canto dei Nelli	A B
Via Cerretani	A
Via de' Gondi	A B
Via dei Bardi	A B B.1
Via dei Renai	A B B.1
Via dei Vecchietti	A B
Via del Piaggione	A B B.1
Via di S. Niccolò	A B
Via Magliabechi	A B B.1
Via Martelli	A
Via Pellicceria	A B B.1
Via Pisana (tratto compreso tra i nn. civici 1/r e 23/r)	A B B.1 C
Via Gioberti (tratto fra piazza Beccaria e via Cimabue)	A B B.1 C
Via Ricasoli (escluso il tratto P.za San Marco - P.za delle Belle Arti compresa)	A B
Via San Giuseppe	A B
Via San Miniato	A B
Via Tornabuoni	A
Viale del Poggio Imperiale	A B B.1
Viale Galileo	A B B.1
Viale Machiavelli	A B B.1
Viale Michelangelo	A B B.1
Viale Torricelli	A B B.1
Vicolo dell'Oro	A B B.1

MATERIALI & COLORI DA UTILIZZARE PER LA COMPOSIZIONE DEI DEHORS (salvo diverse prescrizioni dettate dalla Soprintendenza in conferenza dei servizi)		
	MATERIALI	COLORI
STRUTTURA	ACCIAIO o ACCIAIO TIPO COR-TEN	MARRONE CON TONALITA' DAL TORTORA AL TESTA DI MORO e/o GRIGIO DALLA TONALITA' PIETRA SERENA AL FERRO BATTUTO/ANTRACITE.
OMBRELLONE	PREFERIBILMENTE A PALO CENTRALE CON RIVESTIMENTO DELL'OMBRELLONE IN MATERIALE TIPO JJTA IMPERMEABILE o FIBRE NATURALI IMPERMEABILE o/e SIMILARI es: POLIESTERE ROBUSTO IMPERMEABILE.	MARRONE CON TONALITA' DAL TORTORA AL TESTA DI MORO.
PEDANA	IN DOGHE DI LEGNO MARINO o MULTISTRATO MARINO oppure in PIETRA SERENA LEVIGATA e BISELLATA ed ANTISCIVOLO .	MARRONE TONALITA' DAL TORTORA AL TESTA DI MORO e/o GRIGIO PIETRA SERENA.
RINGHIERA	STRUTTURA in ACCIAIO VERNICIATO o ACCIAIO TIPO COR-TEN con DOPPIA TRAVERSA CENTRALE con RETROTAMPONATURA in VETRO VISARM ALMENO 5+5 (11 mm) e FRAMELESS. (* ESTENSIONE INVERNALE in VETRO VISARM o PLEXIGLAS SPESSO ALMENO 10 mm e similar).	IL VETRO DI TIPO EXTRACHIARO ANTIEFFRAZIONE e/o ANTIVANDALISMO (es. classe: P5A/P6B). LA RINGHIERA POTRA' ESSERE IN COLORE TIPO COR-TEN CON EVENTUALI ELEMENTI ORIZZONTALI QUALI CORRIMANO IN COLOR STEEL INOX.
COPERTURA DELLE TIPOLOGIE CHIUSE e SEMICHIUSE	TESSUTO TESATO TIPO POLIESTERE es: >180 g/mq TIPO IDROREPELENTE ED ANCHE RESISTENTE UV. RICHIUDIBILE CON SISTEMA DI SMALTIMENTO INTEGRATO ACQUE METEORICHE	CORONAMENTO SOMMITALE UNIFORME ed ORIZZONTALE DAL COLOR MARRONE CON TONALITA' DAL TORTORA AL TESTA DI MORO